

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO

28.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 APRILE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SIGLIENTI**

INDICE

	<i>Pag</i>
Schema di provvedimento legislativo: Approvazione dei rendiconti per quote integrative e premi sui prodotti ammassati nelle decorse campagne agricole ed assunzione a carico dello Stato degli interessi sulle somme anticipate dagli Istituti finanziatori (N. 165) (Discussione)	255
<i>VANONI, Relatore</i>	
Schema di provvedimento legislativo: Modificazioni alla legge sul lotto pubblico (N. 169) (Discussione) . . .	256
<i>FRÈ, Relatore - DELLA GIUSTA - VANONI - PRESIDENTE - BONFESCHI - RUINI.</i>	

La seduta comincia alle 10.20.

FRÈ *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Approvazione dei rendiconti per quote integrative e premi sui prodotti ammassati nelle decorse campagne agricole ed assunzione a carico dello Stato interessi sulle somme anticipate dagli Istituti finanziatori. (N. 165.)

VANONI riferisce in luogo del relatore designato, Restagno, assente, e rileva che il provvedimento in esame ha lo scopo di accelerare la liquidazione degli ammassi o

meglio della parte finanziaria degli ammassi. Come è noto, gli ammassi funzionano con questo sistema: il prezzo che viene pagato all'agricoltore per conferimento viene anticipato attraverso istituti di credito agrario che ritirano delle cambiali (le quali hanno lo stesso regime delle cambiali agricole) emesse dagli enti ammassatori. Questi inizialmente erano gli enti degli agricoltori e poi sono stati i consorzi agrari provinciali.

Secondo la legge istitutiva, il controllo sull'amministrazione degli ammassi, anche dal punto di vista formale, doveva essere esercitato dal Ministero dell'agricoltura, attraverso la ragioneria del Ministero e gli altri organi interni di controllo dell'Amministrazione.

Questo era necessario, perché quando, ad un certo momento, vennero introdotte le quote integrative, che non erano altro se non un contributo sul prezzo del grano ammassato, questa parte di prezzo faceva carico al bilancio dello Stato, il quale non pagava se non in base al rendiconto di gestione degli ammassi stessi. Per le vicende della guerra, avvenne che la contabilizzazione di tutta la gestione degli ammassi non ha potuto essere fatta con sufficiente regolarità. Ci sono state delle zone che sono sfuggite al controllo centrale. Ma ci sono state soprattutto delle dispersioni di grano, dovute ad eventi bellici, come la requisizione da parte di uno o dell'altro occupante, le distribuzioni alla popolazione per evitare che il grano fosse asportato dai tedeschi. Tutto ciò ha reso

impossibile la contabilizzazione di queste partite.

Si è allora, soprattutto da parte degli Istituti finanziatori, fatta presente al Governo l'urgenza di risolvere questo problema, anche perché le somme avevano raggiunto un ammontare di diversi miliardi e gli Istituti non potevano restare in una posizione che poteva diventare pesante se non si potesse concedere il rinnovo delle cambiali.

Il primo passo per la liquidazione è fatto. con questo provvedimento, il cui contenuto è sostanzialmente questo: si rinuncia al controllo formale della gestione da parte degli organi centrali del Ministero, non in senso definitivo, ma per la contabilizzazione delle competenze degli enti finanziatori, e questa funzione viene attribuita alle Intendenze di finanza perché esse sono in grado di meglio valutare i casi di dispersione e le particolari perdite di grano. Per altro, si fa salvo il controllo finale da parte della Corte dei conti, onde si può ritenere che le esigenze di controllo sull'impiego di denaro pubblico sono salve.

Il secondo provvedimento è di carattere formale: si sanziona il passaggio della gestione degli ammassi dagli enti economici dell'agricoltura ai consorzi agrari provinciali che di fatto hanno gestito ormai da diversi anni gli ammassi.

Infine il provvedimento viene ad affermare che l'obbligo dello Stato per il pagamento delle quote integrative si estende anche ai relativi interessi. Così viene risolto un dubbio che era sorto per il fatto che le disposizioni legislative parlavano soltanto di quota integrativa. Evidentemente lo Stato non ha fatto altro che finanziare se stesso ed in conseguenza è giusto che gli interessi facciano carico allo Stato.

Sottolinea la portata finanziaria del provvedimento che consiste nel chiudere una partita che fa carico allo Stato con interessi relativamente elevati, permettendo allo Stato di far fronte a questa passività con crediti raccolti nelle normali forme del suo finanziamento. In sostanza si ricava un vantaggio per gli istituti di credito e per lo Stato che provvede con altri crediti, meglio che per mezzo delle cambiali agrarie.

Conclude proponendo l'approvazione del provvedimento legislativo.

PRESIDENTE mette ai voti gli articoli
(Sono approvati)

Dichiara che la Commissione esprime parere favorevole al provvedimento.

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Modificazioni alla legge sul lotto pubblico. (N. 169).

FRÈ, *Relatore*, premette che si tratta di una materia per cui sente una specie di istintiva repulsione, e ricorda che da parte delle Commissioni sono stati espressi voti in vario senso, perché si arrivasse alla soppressione di queste forme usate per ricavare denaro a vantaggio del bilancio statale. Circa la portata del provvedimento, che sebbene ampio, non contiene nulla di sostanziale, nota che esso mira innanzi tutto ad aumentare la misura della posta delle giocate, che secondo la vecchia legge era anche di 40 o 60 centesimi, mentre nel nuovo provvedimento si fa cominciare da un minimo di lire 3, o di lire 10, a seconda dei casi.

Si stabilisce poi una serie di provvedimenti che riguardano i ricevitori del lotto, ai quali vengono estesi anche alcuni benefici riservati ai funzionari dello Stato, come, per esempio, la concessione di biglietti ferroviari.

Osserva che il provvedimento ha qualcosa di curioso nella formulazione di taluni articoli, sia in relazione alla vecchia legge, sia per qualche arcaismo di forma e per qualche strana terminologia che lasciano perplessi e che segnalerà durante l'esame degli articoli. Comunque ritiene che non vi sia ragione perché il provvedimento debba essere respinto.

DELLA GIUSTA trova giustissime le osservazioni del collega Frè. In tesi generale sarebbe necessaria tutta una riforma radicale di questa tassa sulla ingenuità degli italiani, ma non crede che sia questo il momento di proporla. Tuttavia vorrebbe che fosse messa allo studio una riforma, non del lotto, ma della destinazione dei proventi del lotto, specialmente considerando che essi sono dati in massima parte dalle classi più povere. Invece che destinarli indistintamente al bilancio dello Stato, sarebbe opportuno che il ricavato fosse destinato ad opere specifiche di beneficenza e di aiuto particolare alle regioni che danno il gettito. Non è giusto che i proventi ricavati da talune province che danno maggiori introiti siano impiegati per le spese pubbliche di altre che ne danno in minor misura. Oppure si potrebbe destinare l'intero provento del lotto ad opere di più ampia assistenza, come, ad esempio, per la lotta contro la malaria.

VANONI obietta che, in tesi generale, è sempre pericoloso destinare una parte dei

proventi dello Stato a scopi speciali. Se mai si potrebbe affrontare il problema insito nella proposta del collega Della Giusta in sede di ordinamento della finanza regionale. Ma per compiti più vasti, come la lotta contro la malaria, si impieghino i proventi che contribuiscono alla formazione del bilancio statale, evitando destinazioni particolari.

DELLA GIUSTA fa osservare che la moralizzazione delle lotterie è data precisamente dalla loro destinazione a scopi benefici. E allora, perché lo Stato non deve a sua volta moralizzare questo istinto del giuoco che non può sopprimere?

FRÈ, *Relatore*, ritiene che si possa integrare il voto del collega Della Giusta arrivando alla proposta di un provvedimento di soppressione di tutte le forme di bische e di giuochi, tanto più che vi è già una chiara voce della Commissione contro queste concessioni. Se i comuni, se le province hanno bisogno di denaro, non è attraverso l'autorizzazione di bische che il denaro si deve trovare. Sono brutture che non possono essere ammesse.

DELLA GIUSTA rileva anche che lo Stato è il peggiore biscazziere. Mentre le bische private si rivolgono all'istinto di giuoco delle classi ricche, dando un beneficio molto minore di quello che lo Stato ricava dal lotto, al contrario lo Stato eccita le classi povere, con grave loro danno, anche perché le condizioni di giuoco sono per loro molto sfavorevoli.

VANONI nota che le probabilità del lotto sono basate proprio sul criterio della monopolizzazione. Qui però il problema va posto nei suoi termini sociali esatti: se noi abolissimo il lotto, avremmo bische clandestine. Se si diminuissero le probabilità a favore dello Stato, si avrebbe un incremento del giuoco provocato dalle vincite più sensibili.

Per quanto riguarda le bische private, se, apparentemente, esse si rivolgono, come si dice, alle classi più abbienti, di fatto l'esperienza sta dimostrando che ora ci sono anche impiegati, piccoli proprietari, ecc., che vanno a giocare con il loro denaro e quello degli altri.

Vorrebbe che si esprimesse un voto affinché il lotto non apra nuovi botteghini, poiché si è verificato che l'aumentato numero delle ricevitorie ha incrementato il giuoco. In Lombardia, il lotto austriaco era limitato a poche grandi città; adesso è arrivato anche nei piccoli centri.

DELLA GIUSTA aggiunge che vi è un altro problema in questa materia che,

a suo avviso, dovrebbe essere esaminato. Le ricevitorie del lotto vengono concesse normalmente a reduci, mutilati, ecc. Ora si tenderà a concedere nuove ricevitorie a partigiani, a vittime della lotta politica e così via, creando quindi posizioni definitive e sentimentali di certe categorie che hanno diritto alla nostra riconoscenza. Questo non dovrebbe essere fatto, perché aumentano le difficoltà di smobilitare in avvenire il giuoco del lotto. Anche questo dovrebbe formare oggetto di una raccomandazione.

PRESIDENTE prega il Relatore di formulare il voto che riassume il pensiero della Commissione ed invita a passare all'esame degli articoli.

FRÈ, *Relatore*, fa notare l'incongruenza rimasta nell'articolo 24 della legge, richiamato dall'articolo 34 che ora viene modificato, perché dice che il deposito delle matrici nell'archivio viene eseguito con l'intervento del prefetto, dell'intendente di finanza, del podestà, o di chi ne fa le feci, per Roma, del governatore o chi ne fa le veci. Il richiamo richiedeva la necessaria rettifica.

Circa l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile stabilita dall'ultimo comma dell'articolo 39, rileva che essa porta praticamente alla conseguenza che le vincite sfuggono anche alla complementare, perché l'accertamento diventa impossibile, mentre l'imposta di ricchezza mobile potrebbe essere trattenuta al momento del pagamento delle vincite. Appare però chiaro che si sia voluto togliere l'imposta la cui aliquota è del 30 per cento, perché avrebbe costituito una detrazione troppo forte. La giurisprudenza aveva già deciso per l'esclusione, ritenendo che non si tratta di reddito.

DELLA GIUSTA trova superfluo quest'ultimo comma dell'articolo 39, perché, se lotterie e tombole nazionali possono essere concesse con legge speciale, questa legge speciale potrà decidere caso per caso se i premi debbano essere esenti o meno dalla imposta di ricchezza mobile, a seconda che si tratta di lotterie puramente speculative o a scopo benefico.

BONESCHI osserva che, in un certo senso, si tratta di una questione puramente di forma, perché se si vuole dare ad una lotteria quel necessario mordente di concorso, evidentemente bisogna stabilire dei premi allettanti. Quindi, incidendo la ricchezza mobile in modo così rilevante sui premi stessi, non si farebbe altro che provocare un aumento dei premi, allo scopo di renderli più sostanziosi. D'altra parte, può dirsi che la

disposizione abbia un intento di parificazione, perché, in genere, le vincite di gioco sfuggono alla tassazione, come le vincite alle corse, ecc. Qui, in sostanza, si sconta l'elevatezza dell'aliquota di ricchezza mobile, perché se essa fosse meno grave, non sarebbe neanche sorto il problema. Con le aliquote in vigore, il falcidiare i premi di quasi un terzo diventerebbe una specie di tranello e si comprometterebbe il buon esito della lotteria.

FRÈ, *Relatore*, rileva che il penultimo capoverso dell'articolo 40 parla di « carte di credito », che non si sa che cosa esattamente siano.

RUINI nota che è un termine generico. Riterrrebbe conveniente che all'articolo 40, dove — alla fine del primo comma — si dice: « La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della provincia e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto », si estendesse questa facoltà un po' anche agli altri uffici ed enti idonei. Aggiungerebbe anche gli uffici postali, con accenno piuttosto elastico a tutti quegli altri modi che saranno stabiliti dalla legge di autorizzazione.

DELLA GIUSTA è d'accordo col Consulatore Ruini. Evidentemente la disposizione mira a dare giusta garanzia e tutela ai ricevitori del lotto; ma dato lo scopo benefico delle lotterie, è pure opportuno favorire l'incremento della vendita dei biglietti, allargandone il campo di diffusione. Propone perciò il seguente emendamento all'articolo 1: Al parag. 1° dell'articolo 40, alle parole: « La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della provincia e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto » aggiungere « degli uffici postali o di altri uffici o istituti ritenuti idonei dall'Intendenza di finanza ».

PRESIDENTE pone a partito l'emendamento.

(È approvato).

FRÈ, *Relatore*, osserva all'articolo 84, che vi si parla di due tipi di assenza: uno di malattia e uno per motivi di famiglia. Inoltre in un altro capoverso è detto che « il ricevitore richiamato alle armi per servizio temporaneo è considerato in congedo fino al massimo di 4 mesi; per il tempo eccedente tale periodo è considerato assente ».

Ora, quale di queste due assenze si applica in questo caso?

RUINI pensa che sarebbe opportuno che vi fosse, come in Inghilterra, un ufficio apposito che curasse questi dettagli.

BONESCHI trova che si potrebbe dire: « È considerato assente, ma non perde il diritto ecc. ».

PRESIDENTE avverte che su questi punti piuttosto incerti sarà richiamata l'attenzione dei competenti uffici e prega il Relatore di formulare le relative proposte.

FRÈ, *Relatore*, rileva che anche per quanto riguarda il trattamento, di cui si parla all'articolo 97, dovuto agli impiegati statali ecc. la forma non sia felice.

Per quanto riguarda il ricevitore richiamato, alle armi, propone che la Commissione richiami l'attenzione del Ministro sulla disposizione del 5° comma dell'articolo 84, sembrando necessario chiarire che l'assenza determinata dal servizio militare non produce per il personale delle ricevitorie le conseguenze stabilite, in ordine alle promozioni, per l'assenza per malattia e per l'assenza per giustificati motivi di famiglia.

(La Commissione approva)

Secondo l'incarico ricevuto, propone che la Commissione esprima il seguente voto:

« La Commissione fa voti che tutta la materia del lotto pubblico formi prossimamente oggetto di un sostanziale riesame e che si predisponga una rigorosa legislazione intesa alla abolizione delle case da gioco esistenti ed alla soppressione delle bische più o meno clandestine, opponendosi intanto un più fermo rifiuto alle domande di autorizzazione per l'apertura di nuove case da gioco ».

(La Commissione approva).

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 1 con l'emendamento approvato.

(È approvato — Si approvano anche gli altri articoli).

Dichiara che la Commissione esprime parere favorevole al provvedimento con l'emendamento ed i voti approvati.

La seduta termina alle 11.10.